

UNIVERSITÀ DI PISA
DIREZIONE SERVIZI PER LA DIDATTICA
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Dirigente ad interim: Dott. Riccardo Grasso
 Vice Dirigente delegato: Dott. Luigi Rivetti
 Coordinatore: Dott. Luigi Rivetti
 Unità immatricolazioni, conseguimento titolo ed esami di stato
 Responsabile: sig.ra Mannucci Antonella
 esamidistato@unipi.it



IL RETTORE

- VISTA la legge 8 dicembre 1956 n. 1378 che reca norme sugli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- VISTO il Regolamento sugli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, approvato con D.M. 9 settembre 1957 e successive modifiche;
- VISTO Il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 recante "Esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni";
- VISTO lo Statuto di questa Università emanato con DR 27 febbraio 2012 n. 2711 e successive modifiche;
- VISTO l'articolo 1.1.3.8 del Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'anno accademico 2019/2020 nel quale vengono definiti gli importi delle tasse a carico degli studenti che intendono sostenere gli esami di stato presso l'Università di Pisa nell'anno 2020;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo e il DPR 2001, n. 195/2001 che prevede l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, e successive modificazioni, recante "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo";
- VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale";
- VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante "Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale";
- VISTA la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale";
- VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente "Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale";
- VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000 n. 245 - supplemento ordinario n. 170, recante "Determinazione delle classi delle lauree universitarie"
- VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001 n. 18, recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche";
- VISTO Il DPR n. 328/2001, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"

- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 153, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;
- VISTO il decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, recante “Determinazione delle classi delle lauree magistrali”;
- VISTO il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla “Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)”;
- VISTO Il decreto ministeriale 7 agosto 2009 n. 143, recante “Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139”;
- VISTA la convenzione quadro del 13 ottobre 2010 e la successiva trasmessa dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili in data 17/10/2014 nonché la convenzione territoriale stipulata tra l’Università di Pisa e gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di zona del 22 febbraio 2016;
- VISTO Il decreto MIUR del 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell’art. 15 del regolamento sul tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile;
- VISTO l’art.7 del decreto ministeriale del 30 marzo 2012 che definisce l’accesso agli esami di stato per l’abilitazione alle professioni, per i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del MIUR n. 509 del 3 novembre 1999;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, concernente il Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a 18 mesi;
- VISTO il decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze del 19 gennaio 2016, n.63, concernente “Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale” e, in particolare, l’articolo 1, comma 3, e l’articolo 11, commi 1 e 2;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 25 giugno 2012, n. 146 relativo al Regolamento riguardante il tirocinio per l’esercizio dell’attività di revisione legale, in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- VISTE le ordinanze ministeriali nn. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019 relative alle modalità e ai termini di svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni per l’anno 2020 di dottore commercialista ed esperto contabile e delle professioni regolamentate e non regolamentate;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 101;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’articolo 1, comma 2, lett. p);
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e, in particolare, l’articolo 6, commi 1 e 2, a tenore del quale: “1. [...] con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite [...] l’organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione

VISTO legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale”

VISTO il decreto ministeriale n. 30 del 24 aprile 2020 che differisce le prove e i termini della prima sessione 2020 e da facoltà agli atenei di nominare le commissioni in comune accordo con i rispettivi ordini professionali, con decreto rettorale esclusivamente per la prima sessione degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni per l'anno 2020; il decreto ministeriale n. 57 del 29 aprile 2020 che stabilisce che l'esame di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194, 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza;

DECRETA

ART. 1

Per la prima sessione dell'anno 2020, è emanato il bando relativo agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante.

ART. 2

I requisiti, le modalità di ammissione all'esame, il calendario delle prove e i termini da osservare, sono stabiliti dal bando.

IL RETTORE

Prof. Paolo Maria Mancarella

UNIVERSITÀ DI PISA

Esami di abilitazione professionale – I sessione anno 2020

E' indetta la prima sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (di seguito "esami") di:

- *Assistente sociale specialista e Assistente sociale*
- *Biologo e Biologo iunior*
- *Chimico e Chimico iunior*
- *Dottore agronomo e dottore forestale, Agronomo e forestale iunior*
- *Biotecnologo agrario*
- *Dottore commercialista*
- *Esperto contabile*
- *Farmacista*
- *Geologo e Geologo iunior*
- *Ingegnere e Ingegnere iunior*
- *Odontoiatra*
- *Veterinario*

e l'espletamento delle prove integrative ai fini dell'iscrizione al Registro dei *Revisori Legali*.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'esame di abilitazione alle professioni di *Assistente sociale specialista, Assistente sociale, Biologo, Biologo iunior, Chimico, Chimico iunior, Dottore Agronomo e Dottore forestale, Agronomo e forestale iunior, Biotecnologo agrario, Geologo, Geologo iunior, Ingegnere e Ingegnere iunior* i titoli di studio necessari sono quelli previsti dal D.P.R. 328/2001 e dovranno essere conseguiti **ENTRO IL 15 LUGLIO 2020**.

Per l'ammissione all'esame di abilitazione alle professioni di *Farmacista, Veterinario, Odontoiatra, Dottore Commercialista e Esperto contabile*, i titoli di studio necessari sono quelli previsti dalle disposizioni riportate nella tabella sottostante:

Farmacista	D.M. 09/09/1957
Veterinario	D.M. 09/09/1957
Odontoiatra	D.M. 03/12/1985
Dottore commercialista e Esperto contabile	D.Lgs 139/2005

Inoltre, per le professioni di *Dottore Commercialista, Esperto contabile, Farmacista* (laureati ante-riforma 509/99), *Veterinario* (laureati ante-riforma 509/99), i candidati devono aver compiuto il previsto tirocinio **prima dell'inizio delle prove**.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere presentata on line, pena esclusione, **entro il 22 giugno 2020 ore 12.00** ed entro tale data devono essere effettuati i pagamenti. **Non saranno accolte domande perfezionate oltre i termini.**

La domanda deve essere inoltrata con le seguenti modalità:

1. accedere alla area riservata della pagina <https://www.studenti.unipi.it/Home.do> nel seguente modo:
 - *per i laureati presso l'Università di Pisa*, tramite la login e la password utilizzate per tutti i servizi web dell'Ateneo;
 - *per i laureati in altre Università*, effettuando prima la "Registrazione", al termine della quale saranno assegnate la login e la password personali;
2. selezionare la voce di Menu "Segreteria Studenti" e successivamente "Esami di Stato" e inserire i dati richiesti;
3. effettuare i pagamenti secondo le modalità indicate alla pagina <https://www.unipi.it/index.php/tasse-e-diritto-allo-studio/item/15414-pagamento-tasse> :
 - *universitaria*, di € **300,00**, generata al termine della procedura di iscrizione, e pagabile **esclusivamente** tramite il sistema **Pago PA**;

- erariale, € 49,58 su c/c postale n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate - tasse scolastiche, disponibile negli uffici postali.

I laureati in altre università devono pagare la tassa regionale se prevista dalla regione dove hanno conseguito il titolo e sul relativo n. di c/c postale.

4. inviare all'indirizzo esamidistato@unipi.it entro il 22 giugno 2020 una mail con allegata la scansione dei seguenti documenti:
- documento identità;
 - attestazioni dei versamenti (€ 49.58 ed eventuale tassa regionale), la tassa universitaria personalizzata sarà accreditata automaticamente;
 - eventuale documentazione attestante l'avvenuto tirocinio.

CANDIDATI NON IDONEI E ASSENTI IN SESSIONI PRECEDENTI

I candidati non idonei in una sessione precedente, devono effettuare la nuova iscrizione attraverso la procedura on line indicata al paragrafo 'Domanda di ammissione' del presente bando e pagare la tassa universitaria ridotta di € 150,00 utilizzando esclusivamente il modulo di pagamento personalizzato, stampabile alla sezione 'Tasse' del portale www.studenti.unipi.it e il nuovo pagamento della tassa erariale (€ 49,58)

I candidati assenti nell'ultima sessione per la quale hanno fatto domanda, devono effettuare la nuova iscrizione relativa alla sessione a cui intendono partecipare, effettuando l'iscrizione attraverso la procedura on line indicata al paragrafo 'Domanda di ammissione' del presente bando e utilizzare le tasse già pagate (salvo eventuale adeguamento degli importi)

CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ

Solo i candidati con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento della tassa universitaria di € 300,00 come previsto dal punto g) dell'articolo 1.1.3.8 del Regolamento Tasse per l'a.a. 2019/20. Pertanto devono allegare a esamidistato@unipi.it il certificato di invalidità, o comunicare di averlo già consegnato all'Università di Pisa.

I candidati che, in relazione alla propria disabilità, intendono richiedere un ausilio per lo svolgimento delle prove e/o tempo aggiuntivo, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni e i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n.170, devono comunicarne l'esigenza all'Unità Orientamento e sostegno agli Studenti all'indirizzo ausiliconcorsietest@adm.unipi.it entro la scadenza prevista per l'iscrizione all'esame, allegando apposita documentazione e specificando il tipo di ausilio richiesto.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Gli esami hanno inizio in tutte le sedi il:

Assistente sociale specialista Biologo Chimico Veterinario Farmacista	Dottore agronomo e dottore forestale Geologo Ingegnere Odontoiatra Dottore commercialista	16 luglio 2020
Assistente sociale Biologo iunior Biotecnologo agrario Ingegnere iunior	Agronomo e forestale iunior Chimico iunior Esperto contabile Geologo iunior	24 luglio 2020

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola sede e in ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più professioni.

L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alle oo.mm. n. 1193, 1194 e 1195 del 28 dicembre 2019, è costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza. La prova orale verterà su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento al fine di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste

dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

I candidati, **pena l'esclusione**, devono effettuare le operazioni di riconoscimento on line il giorno 16 luglio 2020 per l'Albo A e il giorno 24 luglio 2020 per l'Albo B con le modalità pubblicate dalla commissione alle pagine web dei dipartimenti interessati. **Lo svolgimento della prova potrà essere effettuato in più giornate secondo un calendario stabilito dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con apposita pubblicazione sui siti dei Dipartimenti interessati. Esso sostituisce l'avviso di partecipazione alle prove stesse e, pertanto, i candidati sono tenuti a prenderne visione.**

ADEMPIMENTI SPECIFICI

Per le professioni di **Dottore commercialista ed Esperto contabile** i candidati in possesso dei requisiti per ottenere l'esonero dalla prima prova scritta, oltre agli adempimenti di cui al paragrafo 'DOMANDA DI AMMISSIONE' del presente bando, devono inviare specifica richiesta di esonero entro la scadenza della domanda di iscrizione all'indirizzo esamidistato@unipi.it. Se laureati in Ateneo diverso da Pisa devono altresì allegare la dichiarazione prevista dall'art. 6 della convenzione territoriale stipulata tra l'Università di Pisa e gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di zona del 22 febbraio 2016. Se l'esonero è già stato ottenuto in questo Ateneo in sessioni precedenti è sufficiente trasmettere la comunicazione relativa a esamidistato@unipi.it.

Per tutte le professioni: (in presenza di più settori) "gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere" (art. 3, comma 4, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328).

Per le professioni di **Ingegnere, Ingegnere iunior, Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Agronomo e forestale iunior, Biotecnologo agrario**: i candidati devono indicare, al momento dell'iscrizione online, per ciascuna sezione, il settore di interesse, in coerenza col titolo di ammissione.

I candidati che si iscrivono all'esame di stato per l'abilitazione alla sezione A e che hanno già conseguito l'abilitazione per la Sezione B devono comunicarlo a esamidistato@unipi.it allegando una copia del certificato di iscrizione all'Albo professionale della Sezione di pertinenza o presentare idonea dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per ottenere l'esenzione da una delle prove ai sensi del DPR 328/2001.

Per la professione di **Odontoiatra**: i candidati, al momento dell'iscrizione online, devono indicare le discipline affini alla Clinica Odontostomatologica e alla Chirurgia Speciale Odontostomatologica scelte tra le seguenti:

- Sono affini a Clinica Odontostomatologica: Patologia Speciale Medica e Metodologia Clinica, o Patologia Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica, o Radiologia Generale e Speciale Odontostomatologica, o Igiene e Odontoiatria Preventiva Sociale con Epidemiologia.
- Sono affini a Chirurgia Speciale Odontostomatologica: Odontoiatria Conservatrice o Paradontologia o Protesi Dentaria o Ortognatodonzia o Gnatologia.

PROVA INTEGRATIVA AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

All'interno delle sessioni di esame sopra indicate, sono indette le prove integrative ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori Legali, di cui all'art. 11, comma 1 del Decreto 19 gennaio 2016, n. 63 citato in premessa.

A partire dalla I sessione 2017, come previsto dall'art. 12 del Decreto 19 gennaio 2016 n. 63, sono ammessi a sostenere la prova di idoneità per Revisore Legale i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione per Dottore Commercialista o Esperto Contabile

Le prove si svolgono secondo le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale n. 4 del 3 gennaio 2019 in apposite giornate dedicate agli aspiranti revisori, all'interno delle sessioni d'esame previste per gli esami di abilitazione di Dottore Commercialista o Esperto Contabile.

Le materie delle prove sono previste dall'art. 11 comma 1 e 2 del Decreto 19 gennaio 2016 n. 63 e l'esame è costituito, per la prima sessione dell'anno 2020, da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.

Per partecipare all'esame i candidati a pena di esclusione devono:

1. accedere alla area riservata della pagina <https://www.studenti.unipi.it/Home.do>

2. selezionare la voce “Esami di Stato” - Revisori Legali e inserire i dati richiesti relativamente al possesso del titolo e al tirocinio obbligatorio di 36 mesi di cui al D.M. n. 146 del 25 giugno 2012. Tale tirocinio sarà accertato dall’Ateneo presso il MEF e dovrà essere obbligatoriamente concluso prima dell’inizio delle prove integrative;

3. **prima dell’inizio della prova orale**, effettuare il pagamento di € 100,00 utilizzando **esclusivamente il modulo di pagamento personalizzato**, stampabile al termine della procedura di iscrizione dalla sezione ‘Tasse’ del portale www.studenti.unipi.it.

4. inviare all’indirizzo esamidistato@unipi.it **entro il 22 giugno 2020 una mail** con oggetto: “ISCRIZIONE ESAMI DI ABILITAZIONE PER LA PROFESSIONE DI REVISORE” e con **allegata** la scansione dei seguenti documenti:

- Documento identità
- la dichiarazione sostitutiva (o attestato) di compiuto tirocinio. In caso di compimento di tirocinio previsto successivamente al 22 giugno 2020, dovrà comunque essere prodotta un’autocertificazione contenente la data prevista del termine del tirocinio.

La data della prova e l’elenco degli ammessi saranno pubblicati alla pagina <https://www.ec.unipi.it/didattica/esami-di-stato-abilitazione/> almeno 30 giorni prima della prova orale: **il pagamento di € 100,00 dovrà essere effettuato soltanto dagli ammessi e non occorre trasmettere la ricevuta.**

Al termine della prova orale la commissione d’esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l’idoneità se raggiunge almeno ventuno trentesimi.

Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale; pertanto sono tenuti a prendere visione del **giudizio finale** pubblicato alla pagina <https://www.ec.unipi.it/didattica/esami-di-stato-abilitazione/> e trasmesso al MEF come previsto dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca.

Qualora il candidato non abbia conseguito i requisiti per essere ammesso alla prova di idoneità per revisore legale, oppure se il candidato è assente alla prova, le tasse pagate per l’iscrizione non sono rimborsabili ma possono essere utilizzate in altra sessione successiva.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento amministrativo è la Sig.ra Antonella Mannucci.

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente nonché dal Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 241/1990, emanato con decreto rettorale 26 gennaio 1995, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti dal candidato verranno trattati per le finalità di gestione degli esami di abilitazione. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità automatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l’impossibilità di valutare la prova. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi che avranno l’incarico della loro gestione informatica e saranno oggetto di diffusione entro i tempi di conclusione della sessione di abilitazione.

I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le proprie istanze all’indirizzo email esamidistato@unipi.it. L’informativa estesa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile al link www.unipi.it nella sezione Privacy Policy.

PUBBLICAZIONE RISULTATI E RILASCIO CERTIFICATO DI ABILITAZIONE

Gli esiti dell’esame di abilitazione saranno pubblicati nelle modalità comunicate dalle rispettive commissioni. Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione personale.

L’Ufficio Esami di Stato, effettuati gli opportuni controlli sui verbali redatti dalle commissioni relativi all’esame della sessione conclusa, potrà rilasciare le certificazioni che dovranno essere richieste seguendo le indicazioni alla pagina web <https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/1981-rilascio-certificati>.

PUBBLICITA' DEL BANDO E INFORMAZIONI

Il presente bando è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo <http://alboufficiale.unipi.it> e su <http://www.unipi.it/>. Per ulteriori informazioni: esamidistato@unipi.it